

31 maggio 2021

D.L. 73/2021 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" (SOSTEGNI BIS)	
TITOLO I	
Sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi	
Art. 1 (Contributo a fondo perduto)	Si riconosce (commi 1, 2 e 3) <u>un primo ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021, che hanno presentato istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del D.L. 41/2021</u> (Sostegni). Il nuovo contributo spetta nella misura del 100% del contributo già riconosciuto ed è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto su c/c sul quale è già stato erogato il precedente contributo ovvero sotto forma di "credito d'imposta", nel caso in cui il richiedente abbia fatto tale scelta in precedenza. In alternativa a questo, <u>è riconosciuto (comma 5) un diverso contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.</u> I soggetti che - a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo di cui all'art. 1 del D.L. 41/2021 (Sostegni) abbiano ANCHE beneficiato del nuovo contributo "automatico" di cui ai commi da 1 a 3 - potranno ottenere l'eventuale maggior valore del contributo "alternativo" di cui al comma 5 (in tal caso il nuovo contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta verrà scomputato da quello alternativo; in caso di minor valore l'Agenzia delle Entrate non darà seguito alla ulteriore istanza). Il contributo di cui al comma 5: - SPETTA ai soggetti titolari di reddito agrario e ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, <u>a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020</u> (si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi). - NON SPETTA ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data del 26 maggio 2021. Per i soggetti che HANNO BENEFICIATO del contributo di cui all'art. 1 del D.L. 41/2021, l'ammontare del contributo di cui al comma 5 è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile



del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

- a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
- b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
- c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
- d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per i soggetti che NON HANNO BENEFICIATO del contributo di cui all'art. 1 del D.L. 41/2021, l'ammontare del contributo di cui al comma 5 è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

- a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
- b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
- c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
- d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al comma 5 non può essere superiore a 150mila euro.

A scelta irrevocabile del contribuente, anche questo contributo può essere riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione senza applicazione degli ordinari limiti di legge.

In ogni caso l'istanza va presentata telematicamente all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura (secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia).

Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, l'istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.



Al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate (art. 25 D.L. 34/2020; artt. 59 e 60, D.L. 104/2020; artt. 1, 1-bis e 1-ter, D.L. 137/2020; art. 2, D.L. 172/2020; art. 1, D.L. 41/2021; art. 1, commi da 1 a 3 e 5 del D.L. in esame) è riconosciuto (comma 16) un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Il contributo di cui al comma 16:

- SPETTA ai soggetti titolari di reddito agrario e ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che verrà definita con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- NON SPETTA ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data del 26 maggio 2021.

L'importo del contributo di cui al comma 16 non può essere superiore a 150mila euro.

A scelta irrevocabile del contribuente, anche questo contributo può essere riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione senza applicazione degli ordinari limiti di legge.

L'istanza va presentata telematicamente all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura (secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia) e solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

L'efficacia del contributo di cui al comma 16 è comunque subordinata, all'autorizzazione della Commissione europea.

Previo accertamento mediante Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le eventuali risorse non utilizzate per i contributi di cui al presente articolo nonché le eventuali risorse non utilizzate per il contributo di cui all'art. 1 del D.L. 41/2021, eccedenti l'importo di 3.150 milioni saranno destinate all'erogazione di un ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario nonché ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro e fino a 15 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 da determinarsi con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.



Art. 2 (Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse)	Si istituisce, nello stato di previsione del MiSE, il <i>“Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse”</i>, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, <u>al fine di favorire la continuità delle attività economiche per le quali sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e il 26 maggio 2021, la chiusura per un “periodo complessivo” di almeno 24 mesi.</u> I soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto saranno individuati e determinati, tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori, <u>con Decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dal 26 maggio 2021 con individuazione di modalità tali da garantire il pagamento entro i successivi 30 giorni.</u>
Art. 3 (Incremento risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana)	Si dispone l’incremento della dotazione finanziaria del Fondo di cui all’art. 2 del D.L. 41/2021 (Sostegni) recentemente convertito in legge, per ulteriori 100mila euro per l’anno 2021, <u>da erogare in favore delle imprese turistiche localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.</u> A tal fine, le Regioni e le Province autonome provvedono con proprio provvedimento a definire i comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati nonché a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.
Art. 4 (Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)	Il comma 1 <u>estende il periodo di spettanza del credito d’imposta di cui all’art. 28, co. 5, del D.L. 34/2020 dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator alle condizioni ivi stabilite (diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi dell'anno 2019).</u> Il comma 2 riconosce il medesimo credito d’imposta in relazione ai canoni versati <u>per ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 dai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.</u> Ai soggetti locatari, <u>il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.</u> Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei predetti requisiti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.
Art. 5 (Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche)	Si dispone la proroga della riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione “diverse dagli usi domestici”, di cui all’art. 6, commi da 1 a 4, del D.L. 41/2020 (Sostegni), con le medesime modalità ivi previste, <u>anche per il mese di luglio 2021, con riferimento alle tariffe da applicare tra il 1° luglio e il 31 luglio 2021.</u>
Art. 6 (Agevolazioni Tari)	Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, <u>finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI o della TARI</u>



	<u>Corrispettiva, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività.</u> I Comuni potranno determinare le modalità, anche telematiche, per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.
Art. 7 (Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d'Arte e bonus alberghi)	Si dispone l'ulteriore incremento, per 150 milioni di euro, del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo (art. 182, co. 1, D.L. 34/2020) volto a sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, nonché le imprese turistico-ricettive, le guide e gli accompagnatori turistici e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico autorizzate esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00. Si estende il "Tax credit vacanze" di cui all'art. 176, co. 1, del D.L. 34/2020 (utilizzabile, per una sola volta, fino al 31 dicembre 2021) anche per il pagamento dei servizi offerti "dalle agenzie di viaggio e tour operator". Il comma 4 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, destinato all'erogazione di contributi in favore dei Comuni classificati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità, tenendo conto delle riduzioni di presenze turistiche nell'anno 2020 rispetto al 2019, <u>da destinare a iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle Città d'arte.</u> Le disposizioni attuative saranno stabilite con successivo Decreto del Ministero del turismo. Il comma 5 estende al periodo d'imposta 2022 il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere già riconosciute, nella misura del 65% per i periodi d'imposta 2020 e 2021 dall'art. 79 del D.L. 104/2020 (Agosto).
Art. 9 (Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, dei termini plastic tax e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all'omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017)	Il comma 1 proroga, <u>dal 30 aprile 2021 al 30 giugno 2021</u>, la sospensione: - dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione; - degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Il comma 3 proroga dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022 l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di "Plastic tax" (Legge 160/2019).



	Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per la contestazione delle sanzioni previste, per il caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, dal comma 14-quater dell'art. 13 del D.L. 201/2011, relativamente alla iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017.
Art. 10 (Misure di sostegno al settore sportivo)	Il comma 5 incrementa di 180 milioni di euro, per l'anno 2021, il "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche" istituito dall'art. 3 del D.L. 137/2020. Le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione e le modalità di erogazione <u>saranno individuati con DPCM da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto consultabile sulla pagina dedicata</u> ai Contributi a fondo perduto in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport.

TITOLO II	
Misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese	
Art. 13 (Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)	Si dispone in particolare: - l'estensione dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 del periodo di concessione delle garanzie da parte di SACE S.p.A., a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni (art. 1-bis 1, D.L. 23/2020); - la riduzione, a decorrere dal 1° luglio 2021, della percentuale massima di copertura delle garanzie diretta rilasciate dal Fondo centrale di garanzia PMI in favore delle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, che passa dal 90% all'80% (art. 13, co. 1, lettera c, D.L. 23/2020); - l'innalzamento a 120 mesi del limite di durata delle "nuove operazioni" finanziarie coperte dalla garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea; - la riduzione, a decorrere dal 1° luglio 2021, della percentuale massima di copertura delle garanzie diretta rilasciate dal Fondo centrale di garanzia PMI sui prestiti fino a 30.000 euro, che passa dal 100% al 90% (art. 13, co. 1, lettera m, D.L. 23/2020); - l'assegnazione all'ISMEA di 80 milioni di euro per l'anno 2021 da utilizzare per la gestione delle garanzie.
Art. 16 (Proroga moratoria per le PMI)	Si dispone <u>la proroga, fino al 31 dicembre 2021, del termine della moratoria per le PMI di cui all'art. 56 del D.L. 18/2020</u> in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia.
Art. 20 (Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per beni strumentali nuovi)	Si integra la disciplina del "Credito d'imposta per beni strumentali nuovi" (Legge 178/2020) con il comma 1059-bis che, per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A alla Legge 232/2016, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre



	2021, consente l'utilizzabilità - da parte dei soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro - del credito d'imposta loro spettante ai sensi del comma 1054 <i>"in compensazione in un'unica quota annuale"</i> .
Art. 22 (Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l'anno 2021)	Si dispone l'innalzamento da 1 a 2 milioni di euro del limite dei crediti compensabili o rimborsabili (ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/1997) ai soggetti intestatari di conto fiscale per l'anno 2021.

TITOLO III Misure per la tutela della salute	
Art. 32 (Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di Protezione)	Si riconosce, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del relativo codice identificativo, <u>un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021</u> per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa ovvero in compensazione anche oltre i vigenti limiti di legge.

TITOLO IV Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali	
Art. 40 (Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale)	Si riconosce - in alternativa ai trattamenti di integrazione salariale - ai datori di lavoro privati che nel primo semestre dell'anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell'anno 2019 di presentare, previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data del 26 maggio 2021 finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, <u>domanda di CIG straordinaria in deroga per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021</u>. La riduzione media oraria dell'attività lavorativa non può essere superiore all'80% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall'accordo. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo è stipulato.



	Ai lavoratori impiegati a orario ridotto è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate e la relativa contribuzione figurativa. Per i trattamenti concessi, non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale. Per i datori di lavoro privati che dal 1° luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa e presentano invece domanda di integrazione salariale è previsto l'esonero dal pagamento del contributo addizionale di cui all'art. 5 del D.lgs. 148/2015. Ai medesimi datori di lavoro resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento dal rapporto di lavoro per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti resta altresì preclusa, nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e restano sospese le procedure in corso- Le suddette sospensioni e preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
Art. 41 (Contratto di rioccupazione)	Si istituisce, in via eccezionale, <u>dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, il "contratto di rioccupazione" quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione.</u> Condizione per l'assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, <u>di un progetto individuale di inserimento,</u>



	finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo. <u>Il progetto individuale di inserimento ha una durata di 6 mesi durante la quale trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.</u> Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 2118 c.c., con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. <u>Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto rioccupazione è riconosciuto, per un periodo massimo di 6 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</u> <u>L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro privati che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.</u> Il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento o il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che riassumono il lavoratore licenziato con contratto di rioccupazione. In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto. Il beneficio è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai 6 mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente e, nei casi di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 2118 c.c., lo stesso è oggetto di recupero da parte dell'ente previdenziale.
Art. 42 (Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo)	Il comma 1 riconosce, <u>ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport già beneficiari dell'indennità di cui</u>



all'art. 10, commi da 1 a 9, del D.L. 41/2021 (Sostegni), una ulteriore indennità pari a 1.600 euro.

Il comma 2 riconosce una indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro:

- ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo e non siano titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpl alla data del 26 maggio 2021;

- ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo e non siano titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpl alla data del 26 maggio 2021;

Il comma 3 riconosce una indennità omnicomprensiva pari a 1.600 euro:

a) ai lavoratori dipendenti stagionali e ai lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;

b) ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021;

c) ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere il giorno 27 maggio 2021 (gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 26 maggio 2021 alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno 1 contributo mensile;

d) agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito, nell'anno 2019, derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata alla data del 26 maggio 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I soggetti di cui sopra, alla data di presentazione della domanda di contributo, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:



	- titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità; - titolari di pensione. Il comma 5 riconosce una indennità omnicomprensiva <u>pari a 1.600 euro</u> ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; b) titolarità, nell'anno 2018, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; c) assenza di titolarità, alla data del 26 maggio 2021 di pensione e di rapporto di lavoro dipendente. Il comma 6 riconosce una indennità omnicomprensiva <u>pari a 1.600 euro</u>: - ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021 al medesimo Fondo e con un reddito, riferito all'anno 2019, non superiore a 75.000 euro, non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell'indennità di disponibilità; - ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021 e con un reddito, riferito all'anno 2019, non superiore a 35.000 euro. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili. <u>La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all'INPS entro il 31 luglio 2021</u> tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
Art. 43 (Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio)	Si riconosce, <u>ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio a decorrere dal 26 maggio 2021 l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico</u> (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche). L'esonero (riparametrato e applicato su base mensile) è <u>fruibile entro il 31 dicembre 2021</u>, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL.



	Ai datori di lavoro che abbiano beneficiato dell'esonero si applicano, fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni di cui all'art. 8, commi da 9 a 11, del D.L. 41/2021 (Sostegni) in materia di mobilità, licenziamento e riduzione del personale. <u>La violazione di tali disposizioni comporta la revoca dell'esonero contributivo concesso ai sensi con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.</u> L'esonero contributivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Art. 47 (Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali)	Si consente ai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e dei commercianti di effettuare <u>il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi previdenziali con scadenza il 17 maggio 2021, entro il 20 agosto 2021 senza alcuna maggiorazione.</u>

TITOLO V Enti territoriali	
Art. 51 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)	Il comma 1 incrementa, di ulteriore 450 milioni di euro, la dotazione del Fondo istituito nello stato di previsione del MIT con l'art. 1, co. 816, della Legge 178/2020 al fine di consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti. Conseguentemente, il comma 2, <u>consente alle Regioni, alle Province autonome e ai Comuni anche di ricorrere a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente</u>, mediante apposita convenzione ovvero imponendo obblighi di servizio. Nei confronti del personale impiegato nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico regionale o locale è prevista esclusivamente l'applicazione delle misure di sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente e la non applicazione delle previsioni del DM 23 febbraio 1999, n. 88 relative allo svolgimento delle visite di idoneità fisica e psicoattitudinale. Il comma 4 consente di utilizzare le risorse aggiuntive di cui al comma 1, nel limite massimo di 45 milioni di euro, anche per il riconoscimento di contributi in favore delle aziende di trasporto pubblico regionale o locale, nonché degli operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ovvero dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, impiegati nell'erogazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico, a titolo di compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'utilizzo di prodotti per la disinfezione delle superfici toccate frequentemente dall'utenza e per l'uso di



	sistemi di sanificazione ovvero di disinfezione dell'ambiente interno dei mezzi di trasporto, nonché per ogni altra modalità e attività finalizzata a ridurre i rischi di contagi da Covid-19. Le risorse da destinare per le finalità di cui ai commi 2 e 4 saranno assegnate alle Regioni e alle Province autonome con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro 60 giorni dal 26 maggio 2021. Il comma 7 istituisce, presso il MIT, un ulteriore Fondo con una dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2021, <u>destinato anche all'erogazione di contributi in favore delle imprese che provvedano, previa nomina del "Mobility manager" (art. 229, D.L. 34/2020) a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale (PSCL).</u> Tali contributi sono destinati al finanziamento di iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing. <u>I criteri e le modalità per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 7 saranno stabiliti con Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro 60 giorni dal 26 maggio 2021.</u> NB: Le modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del "Mobility manager" sono state definite dal Ministero della transizione ecologica con il Decreto 12 maggio 2021. In proposito si ricorda che le imprese con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di regione, in una città metropolitana, in un capoluogo di provincia ovvero in un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un PSCL del proprio personale dipendente.
Art. 53 (Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche)	Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dal 26 maggio 2021 <u>al fine di consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.</u>

TITOLO VI Giovani, scuola e ricerca	
Art. 63 (Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa)	Si incrementa di 135 milioni di euro, per l'anno 2021, la dotazione del "Fondo per le politiche della famiglia" (art. 19, co. 1, D.L. 223/2006) da destinare al finanziamento delle iniziative dei Comuni - da attuare nel periodo 1° giugno 31 dicembre 2021 anche in collaborazione con enti pubblici e privati - di potenziamento dei "Centri estivi", dei servizi educativi territoriali e dei "Centri con funzione educativa e ricreativa" destinati alle attività dei minori. Si proroga, per l'anno 2022, il "Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile" (art. 1, co. 392, Legge 208/2015).



Art. 64 (Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile)	Il comma 1 proroga, fino al 31 dicembre 2021, l'applicabilità in deroga alla disciplina ordinaria delle misure di cui all'art. 54, co. 1, del D.L. 18/2020 (Fondo solidarietà mutui "prima casa" - cd. "Fondo Gasparrini") estese anche alle cooperative edilizie a proprietà indivisa. Il comma 2 modifica l'art. 1, co. 48, lett. c), della Legge 147/2013 (Fondo di garanzia per la prima casa) per estendere la priorità di accesso al credito da parte dei giovani <i>"che non hanno compiuto trentasei anni di età"</i> (precedentemente la norma prevedeva <i>"di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico"</i>), oltre che da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori. In proposito si ricorda che il Fondo interviene per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari nella misura massima del 50% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario. Il comma 3 prevede, per le categorie aventi priorità per l'accesso al credito, che hanno un valore dell'ISEE non superiore a 40.000 euro annui, l'incremento della misura massima della garanzia concedibile all'80% della quota capitale. L'incremento si applica alle domande presentate a decorrere dal 30° giorno dal 26 giugno 2021 e fino al 30 giugno 2022 in relazione ai finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80%. A tali fini la dotazione del <i>"Fondo di garanzia per la prima casa"</i> è incrementata di 290 milioni di euro per l'anno 2021 e di 250 milioni di euro per l'anno 2022. Il comma 6 prevede <u>l'esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale</u> degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, e degli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse <u>a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un valore dell'ISEE non superiore a 40.000 euro annui.</u> Il comma 7, per i medesimi atti di cui al comma 6 relativi a cessioni soggette ad IVA, attribuisce - agli acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato - un credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto. Il credito d'imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti
--	--



	e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione. Il comma 8 prevede altresì <u>l'esenzione dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative per i "finanziamenti" erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 6 e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo.</u> Ai sensi del comma 9, <u>le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.</u> Il comma 12 dispone l'incremento di 30 milioni di euro per l'anno 2021 del <i>"Fondo per le politiche giovanili"</i> (art. 19. co. 2, D.L. 223/2006) allo scopo di finanziare politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti all'uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche attraverso attività di assistenza e supporto psicologico, azioni volte a favorire l'inclusione e l'innovazione sociale nonché lo sviluppo individuale, la promozione di attività sportive per i giovani di età inferiore ai 35 anni.
--	--

TITOLO VII Cultura	
Art. 65 (Misure urgenti per la cultura)	Il comma 1 dispone l'incremento <i>dei "Fondi emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo"</i> (art. 89, co. 1, D.L. 18/2020) per l'anno 2021 di 47,85 milioni di euro per la parte corrente e di 120 milioni di euro per gli interventi in conto capitale. Quota parte dell'incremento del fondo di parte corrente, <u>è destinata a riconoscere un contributo a fondo perduto per le spese sostenute per i test di diagnosi dell'infezione da virus SARS-CoV-2 nel settore dello spettacolo.</u> Il comma 2 dispone l'incremento del <i>"Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali"</i> (art. 183, co. 2, D.L. 34/2020) di 209 milioni di euro per l'anno 2020. Si ricorda che questo Fondo è destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, oltre che al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli e mostre. Il comma 6 prevede l'esonero dal 1° gennaio 2021 al 31 agosto 2021 dal pagamento del "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o



	esposizione pubblicitaria” (art. 1, co. 816 e ss., Legge 160/2019) per i soggetti esercenti attività di spettacolo viaggiante e circensi <i>“titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico”</i>.
Art. 66 (Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo)	Le misure introdotte dall’articolo in commento si propongono di assicurare maggiori tutele assistenziali e previdenziali ai lavoratori dello spettacolo iscritti al FPLS e riguardano: 1) il riconoscimento del diritto all’indennità di malattia e maternità; 2) l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; 3) la nuova indennità di assicurazione per la disoccupazione involontaria (ALAS); 4) la riforma del sistema pensionistico (D.lgs. 182/1997); 5) l’adeguamento “entro 90 giorni” dal 26 maggio 2021 delle categorie dei soggetti obbligatoriamente iscritti all’ENPALS (art. 3, co. 1, D.Lgs.C.P.S. 708/1947), allo scopo di ricomprendere nel sistema di tutele le nuove figure professionali emerse nel settore (l’ultimo adeguamento delle figure professionali è infatti avvenuto nel 2005). Il nuovo sistema di welfare dovrebbe completarsi con l’approvazione di un disegno di legge collegato in materia di spettacolo volto a “riordinare” l’intero settore e introdurre nuove e ulteriori misure di sostegno nonché il “Registro degli attori e dei professionisti dello spettacolo”.
Art. 67 (Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti Pubblicitari)	Il comma 1 riconosce - alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali - <u>un “credito d’imposta” (non cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici e utilizzabile esclusivamente in compensazione) fino al 30% della spesa sostenuta nell’anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, previa istanza da presentarsi al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.</u> Le modalità, i contenuti e la documentazione richiesta nonché i termini per presentazione dell’istanza <u>verranno stabiliti con DPCM da emanare entro 45 dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</u> L’efficacia della disposizione in esame è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. Il comma 7 consente, per l’anno 2021, di applicare l’IVA per il commercio di giornali quotidiani, di periodici e dei relativi supporti integrativi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di



	forfezzazione della resa del 95% per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi. Il comma 10 modifica il comma 1-quater dell'art. 57-bis del D.L. 50/2017 (Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali) prevedendo la concessione del credito d'imposta <i>"nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione, entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022"</i>. Il comma 11 abroga i commi 612 e 613 della Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) che riconoscevano, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, un contributo aggiuntivo, di massimo 100 euro sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, in favore dei nuclei familiari con un valore dell'ISEE inferiore a 20.000 euro beneficiari del voucher per l'acquisizione dei servizi di connessione alla rete internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici (DM 7 agosto 2020).
--	--

TITOLO VIII Agricoltura e Trasporti	
Art. 68 (Misure di sostegno per l'agricoltura, la pesca, l'acquacoltura e il settore agrituristico)	Il comma 1 sostituisce l'art. 1, co. 39 della Legge 178/2020 per fissare le percentuali di compensazione applicabili per l'anno 2021 alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina <i>"nella misura del 9,5%"</i>. Il comma 4 istituisce, nello stato di previsione del MiPAAF, il "fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, con una dotazione di 25 milione di euro per l'anno 2021 per sostenere interventi di <u>"aiuto per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero"</u> sulla base delle superfici coltivate a risultate ammissibili nel quadro del regime di base (Reg. UE n. 1307/2013) ed in relazione alle quali siano state presentate domande di aiuto dallo stesso produttore nell'anno 2021. L'aiuto è erogato a favore dei produttori mediante versamento di un acconto pari all'80% dell'importo richiesto e del saldo al termine delle verifiche di ammissibilità. I criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 2 saranno definiti con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro venti giorni dal 26 maggio 2021. Il comma 9 modifica la lettera c) del comma 2 del D.lgs. 185/2000 (Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego) al fine di favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura. Il comma 10 permette di considerare "lavoratori agricoli" gli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica di cui all'art. 2, co. 2, della Legge



	96/2006 (Disciplina dell'agriturismo) anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica, fatti salvi i criteri di cui all'art. 2135 c.c. per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale. Il comma 11 modifica, conseguentemente, il comma 2 dell'art. 4 della Legge 96/2006 nel seguente modo: <i>"2. Affinché l'organizzazione dell'attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività".</i> Il comma 13 autorizza la corresponsione, entro il 31 luglio di ciascun anno, un'anticipazione da parte degli organismi pagatori sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC) allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, da gravi emergenze sanitarie e fitosanitarie ovvero da gravi perturbazioni di mercato, fino al persistere della situazione di crisi venutasi a determinare. Il comma 15 consente di erogare le risorse del <i>"Fondo per la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole"</i> (art. 1, co. 131, Legge 205/2017) a condizioni diverse da quelle previste dal Regolamento (UE) n. 1408/2013, qualora destinate a interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato riguardante gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali alle aziende agricole il cui potenziale produttivo è stato danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.
Art. 69 (Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca)	Il comma 1 riconosce <u>una indennità una tantum di 800 euro agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di lavoro a condizione che</u> - alla data di presentazione della domanda - <u>non si trovino in alcuna delle seguenti condizioni:</u> a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità; b) titolari di pensione. L'indennità è erogata dall'INPS a seguito di domanda da presentarsi entro il 30 giugno 2021. Essa: a) non concorre alla formazione del reddito;



	b) è incompatibile con l'intervenuta riscossione, alla data del 26 maggio 2021, del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza; c) non è cumulabile con le altre misure previste dall'art. 10 del D.L. 41/2021 (Sostegni) e le relative proroghe; d) è invece cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità. Il comma 6 riconosce <u>una indennità una tantum di 950 euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie</u>, ad esclusione della gestione separata. L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda.
Art. 70 (Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo)	Il comma 1 <u>riconosce alle aziende appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo</u> (ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai codici ATECO 01.21.00, 11.02.10, 11.02.20, 11.05, 55.20.52, 56.10.12) <u>l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa al mese di febbraio 2021.</u> L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. Il comma 2 <u>riconosce il medesimo esonero agli IAP e ai CD, ai mezzadri e ai coloni, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021.</u>
Art. 71 (Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche)	Il comma 2 <u>consente l'accesso agli di cui all'art. 5 del D.lgs.102/2004 alle imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate e brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo-brina.</u>

VISITA IL NOSTRO SITO

SEGUICI SU INSTAGRAM

E SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE

